

Atto Senato n. 1766

Disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

**Senato della Repubblica
Commissione 5° Bilancio**

MEMORIA

24/03/2020

Proposte del Forum Nazionale del Terzo Settore per contenere l'impatto dell'epidemia da coronavirus

Le misure contenute nel DL 18/2020 prevedono numerosi interventi, alcuni dei quali anche a sostegno delle organizzazioni di Terzo settore e vanno nella direzione giusta.

Questa crisi sta colpendo duramente anche il mondo del Terzo settore, che non è solo un pezzo importante della nostra vita sociale, ma anche dell'economia del Paese, con i suoi 6 milioni di volontari, gli oltre 800 mila occupati e un valore economico pari al 4% del Pil. L'emergenza in atto lo sta mettendo a dura prova.

Le organizzazioni, i volontari e gli operatori stanno affrontando con coraggio e responsabilità questo momento difficile, dando un sostegno fondamentale ai cittadini più fragili e più in difficoltà. Tanti volontari e tanti operatori stanno continuando a fornire servizi ad anziani soli o persone malate o con disabilità, a minori, persone con dipendenze, a senza fissa dimora e migranti, attivandosi anche con forme di sostegno a distanza. La nostra missione resta intatta: non lasciare solo o indietro nessuno.

Molti enti del Terzo settore sono state messe in ginocchio da questa crisi sanitaria e sociale. Circoli e associazioni chiusi, attività rallentate, operatori e lavoratori che non possono proseguire con le iniziative nelle quali erano impegnati.

Riportiamo di seguito le nostre proposte di emendamenti che riteniamo possano meglio consentirci di aiutare i nostri concittadini e che riguardano diversi passaggi dell'articolato quali:

Art. 5 (Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici)

Art. 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)

Art. 23 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19)

Art. 24 (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

Art. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

Art. 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago)

Art. 35 (Disposizioni in materia di terzo settore)

Art. 43 (Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari)

Art. 47 (Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare)

Art. 48 (Prestazioni individuali domiciliari)

Art. 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

Art. 57 (Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia)

Art. 64 (Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)

Art. 65 (Credito d'imposta per botteghe e negozi)

Art. 66 (Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

Art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

Art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali)

EMENDAMENTI

ART 5 comma 5

Al comma 5 dopo le parole” ai medici e agli operatori” aggiungere *“dei servizi pubblici e privati, accreditati, convenzionati e non, ognuno con idoneo livello di protezione, che durante l'emergenza erogano prestazioni ospedaliere, domiciliari, residenziali e ambulatoriali, nonché ai volontari dei medesimi servizi. Tale fornitura è garantita attraverso la Regione o Provincia autonoma di riferimento, anche attraverso modalità individuate dalle unità di crisi, se costituite.”*

MOTIVAZIONE

Occorre alzare il livello di sicurezza non solo negli ospedali, ma anche in tutti quei servizi dove gli operatori, compresi i volontari, sono a diretto contatto con persone (specie con disabilità o anziani non autosufficienti, semmai con coesistenti patologie. Infatti in tali tipologie di servizi è acclarato che il rischio di contagio in assenza di idonei dispositivi forniti preventivamente è esponenziale, con particolare riguardo alle strutture residenziali.

N.B. Occorrerebbe altresì fare chiarezza rispetto alle modalità di fornitura, non lasciando la norma generica.

ART 16 comma 1

comma 1 - dopo sostituire la frase “per i lavoratori” con *“per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non,”*

MOTIVAZIONE

La norma fa riferimento alle mascherine il cui uso è disciplinato nell'art. 34 comma 3 del d.l. n. 9/2020, che però si occupa solo di operatori sanitari. E' meglio precisare che tale norma è per la generalità dei lavoratori.

ART 16 comma 2

Dopo il comma 2 aggiungere il comma 3

“3. È obbligatorio effettuare con le modalità e periodicità indicate dalle autorità preposte il tampone naso-faringeo per tutti gli operatori e coloro che sono ricoverati in strutture residenziali, pubbliche e private, accreditate e non, di qualsiasi natura e tipologia, incluse le persone asintomatiche. I tamponi vengono forniti dalla Regione o Provincia Autonoma, anche attraverso modalità definite dalle unità di crisi, se costituite.”

MOTIVAZIONE

Occorre evitare in tutti i modi il diffondersi del contagio in tali tipologie di strutture essendo le persone ivi ricoverate quelle a maggiore rischio di contagio e di letalità, nonché proteggere gli operatori senza i quali a tali persone verrebbero meno i necessari supporti vitali, individuando per tempo fonti di contagio onde poter effettuare isolamenti preventivi dei contagiati, anche asintomatici

ART 23 comma 5

Al comma 5 dopo le parole “figli con disabilità” aggiungere *“accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dal riconoscimento della connotazione di gravità,”*

Di conseguenza all'art 25 comma 1, dopo le parole “commi 1, 2, 4,” aggiungere “5”

MOTIVAZIONE

I genitori di persone con disabilità, con o senza gravità, sono assolutamente necessitati a rimanere a casa in questo periodo in cui i loro figli non hanno alcun servizio e pertanto la connotazione di gravità o meno dei figli e la tipologia di struttura rappresentano un'ingiusta ed illogica limitazione per questa platea di genitori.

ART 24 comma 1

Al comma 1, al termine aggiungere *“L'estensione del primo periodo si applica anche ai lavoratori con disabilità di cui all'articolo 33, comma 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. “*

MOTIVAZIONE

Visto che ci sono stati molti dubbi interpretativi in questi giorni è meglio chiarire che tra coloro che fruiscono delle agevolazioni lavorative rientrano anche i lavoratori con disabilità, come da orientamento in tal senso fornito dall'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ART 26 comma 2

Sostituire l'interno comma 2 con il seguente

“2. Fino al 30 aprile a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9. Tale periodo di assenza è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso della certificazione di handicap ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e di una certificazione rilasciata da un medico del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita,”

MOTIVAZIONE

Bisogna semplificare in questo periodo di emergenza i requisiti di accesso ai benefici. Pertanto, l'agevolazione va riconosciuta tout court alle persone con disabilità grave (che in genere necessitano di un accompagnatore per recarsi al luogo di lavoro) e alle persone con disabilità non grave, che però abbiano la condizione di rischio rappresentata dalla norma. A tal proposito, però si vuole altresì semplificare il sistema di accertamento della condizione di rischio, ben potendola certificare il medico di base che conosce la storia clinica della persona con disabilità, senza che questa abbia a patire le inevitabili difficoltà nel procurarsi specifiche ed ulteriori certificazioni. Sul punto anche l'ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pronunciato un conforme orientamento.

ART 28 comma 1

Al comma 1 dopo la frase *“legge 8 agosto 1995, n. 335”* inserire:
“, e ai lavoratori con contratto colf e badanti...”

MOTIVAZIONE

In questo momento complice la saturazione delle rsa e il dover restare a casa di milioni di anziani, spesso soli e senza familiari nello stesso comune, sta aumentando il ricorso a colf e badanti. L'La previsione di questa tutela (che sarebbe quindi poco richiesta in questa fase) per questa categoria di persone, oltre ad essere giusta e ad evitare l'ennesima discriminazione, rappresenta un forte stimolo alla regolarizzazione, senza la quale è molto più difficile raggiungere e mettere in condizioni di sicurezza e protezione dal contagio sia centinaia di migliaia di colf che di anziani e persone non autosufficienti. La copertura di tale spesa inoltre sarebbe in parte compensata da un maggiore gettito dovuto alle regolarizzazioni

Art 35 comma 3

All' art. 35, comma 3, dopo le parole "anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto" è aggiunto il seguente periodo: "*Le medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi 5X1000 per l'anno 2017 entro la data di cui ai commi 1 e 2. Sono altresì prorogati alla data del 31 ottobre 2020 i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali*".

Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

4. Per le organizzazioni e le associazioni individuate nel comma 3, sono sospesi, dalla data del 10 marzo 2020 e fino a quella del 31 ottobre 2020, i termini per il pagamento delle utenze di energia elettrica, gas, acqua. Il versamento dei predetti canoni è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione, alla data del 31 ottobre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2020.

5. Per le organizzazioni e le associazioni individuate nel comma 3, sono sospesi fino alla data del 15 dicembre 2020 i termini per i versamenti IRAP a saldo del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019. Il versamento è operato in unica soluzione entro il giorno 31 dicembre 2020. Per il periodo di imposta in corso alla data dell'8 marzo 2020, le organizzazioni ed associazioni individuate nel comma 3 non sono soggette ad imposta regionale sulle attività produttive per le attività di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. Alla copertura delle minori entrate delle Regioni si provvede con lo stanziamento di fondi per trasferimenti erariali pari a euro "

MOTIVAZIONE

Prevedere il medesimo termine di sospensione previsto dall'art. 35 per le attività correlate al 5x1000 e per l'approvazione delle rendicontazioni relative a ulteriori progetti, nonché sospendere il pagamento delle utenze e i versamenti IRAP (saldo per l'anno 2019, saldo e acconto per l'anno 2020).

l'art 35 comma 3 bis (1)

inserire il nuovo comma:

"3 bis. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli enti disciplinati dai capi II e III, titolo II, del libro I del codice civile, nonché agli enti di cui all'art.73, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."

MOTIVAZIONE

L'aggiunta del comma 4 (in rosso) all'art.35 consentirebbe di estendere la sola misura contenuta nel comma 3, ovvero la proroga per l'approvazione dei bilanci al 31 ottobre 2020, anche nei confronti di quegli enti del "terzo settore" genericamente inteso, quali in primis le fondazioni, le associazioni (riconosciute e non riconosciute) e i comitati disciplinati dai capi II e III, titolo II, del libro I del codice civile, che non sono contemplati in modo specifico nel testo attuale del Decreto. Considerando che la proroga in questione è stata disposta, come delucidato dalla Relazione illustrativa al Decreto, al fine di "*prevenire gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica in atto*", la quale impedisce di fatto "*l'organizzazione, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee degli enti del terzo settore*", ai fini del rispetto del principio di eguaglianza appare opportuno estenderla anche all'approvazione dei bilanci di quegli enti non lucrativi che, pur non essendo oggi in possesso della qualifica di ETS, sono costituiti a fini civilistici nelle stesse forme (in particolare associazioni e fondazioni) degli enti del Terzo settore menzionati nel testo del Decreto, presentando con essi evidenti e marcate analogie.

L'emendamento proposto menziona anche gli enti di cui all'art.73, comma 1, lettera c) del D.P.R. 917/1986, ed il riferimento è in particolare agli "enti non commerciali": l'aggiunta si rende necessaria per estendere la proroga di cui al comma 3 anche ad enti non lucrativi non ricompresi

fra quelli disciplinati dai capi II e III, titolo II, del libro I del codice civile, quali ad esempio gli enti delle confessioni religiose e i trust.

ART 35 comma 3 bis (2)

All'art. 35, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

“3-bis. Limitatamente all’anno 2020, al fine di far fronte alle difficoltà legate all’emergenza Covid-2019, la quota di spettanza del 5 per mille 2018 sarà erogata a tutti i soggetti beneficiari, come indicati dall’Agenzia delle Entrate al Ministero dell’Economia, nel mese di aprile 2020.

3-ter. In conseguenza dell’emergenza Covid-19, in attuazione di quanto previsto dall’art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, nella ripartizione delle risorse del 5 per mille 2019 non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi integrative presentate ai sensi dell’articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.”

3-quater. Per il solo anno 2020, il termine di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, che impone ai beneficiari del riparto del contributo di redigere un apposito rendiconto dal quale risulti l’utilizzo delle somme percepite, è fissato in 18 mesi dalla data di ricezione delle somme. “

MOTIVAZIONE

La proposta è volta a far fronte alle difficoltà che stanno incontrando tutti gli Enti del Terzo settore, conseguentemente alle misure introdotte dal Governo per il contenimento dell’epidemia Covid-2020.

La gran parte degli enti, infatti, ha necessariamente dovuto sospendere molte delle proprie iniziative di fundraising, in quanto incompatibili con i nuovi limiti alla mobilità, con un impatto significativo sulle proprie entrate e, quindi, sulla possibilità di mantenere attive le proprie attività. A tal fine:

- con il primo comma si propone di anticipare al mese di aprile l’erogazione della quota del 5 per mille riferita alle dichiarazioni dei redditi 2018, che di norma viene erogata nella seconda parte dell’anno;
- con il secondo comma, inoltre, si propone di attuare quanto previsto dall’art. 6 del Decreto legislativo 111/2017, volto ad accelerare le procedure di erogazione del cinque per mille, stabilendo che nella ripartizione delle risorse destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi integrative presentate ai sensi dell’articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
- con l’ultimo comma si chiede di prevedere un rinvio dei termini di rendicontazione circa la destinazione delle somme da ultimo percepite, sempre in quota 5 per mille, fissandolo per il solo anno 2020 a 18 mesi dalla data di ricezione degli importi. Attualmente, infatti, l’art. 8 del Dlgs 111/117 fissa tale termine a 12 mesi dalla ricezione delle somme

Art 35 bis

Dopo l’articolo 35 inserire l’articolo 35 bis

“Art 35 bis (Disposizioni in materia di cooperazione allo sviluppo)

Con riferimento alla legge 11 agosto 2014, n. 125 il Comitato congiunto di cui all’articolo 21 autorizza, per l’anno 2020, l’Agenzia di cui all’articolo 17, anche in deroga allo statuto di cui al comma 13 dello stesso articolo, ad adeguare le norme amministrative e procedurali relative ai progetti di sviluppo e di emergenza umanitaria realizzati nei paesi colpiti dalla pandemia dai soggetti di cui all’articolo 23, al fine di garantire la protezione, la sicurezza e la copertura salariale del personale come stabilito dalle intese sindacali, la realizzazione di attività necessarie al contenimento della diffusione del virus e la proroga anche onerosa dei progetti. All’articolo 26, comma 3, le parole “almeno biennale” sono sostituite dalle seguenti: “almeno triennale”.

MOTIVAZIONE

Questo emendamento permetterà all' AICS di poter adeguare, nella situazione straordinaria di emergenza COVID 19, le norme amministrative e procedurali relative ai progetti promossi dalle OSC, nei paesi esteri come quelli di ECG - Educazione alla cittadinanza globale, di emergenza o affidati alle OSC italiane, garantendo così non solo la loro esecuzione o riconversione ma anche le tutele e necessarie garanzie di sicurezza per il personale espatriato italiano.

Art. 43 rubrica e comma 1

Nella rubrica dopo "imprese" aggiungere "*e agli enti del terzo settore*"
al comma 1 - dopo "alle imprese" aggiungere "*e agli enti del terzo settore*"

MOTIVAZIONE

Considerato che vi sono diversi enti del terzo settore che sono operativi nel contrasto al COVID-19, si ritiene necessario che anch'essi sia destinatari della misura.

ART 47 comma 1

Al comma 1 sostituire l'intero testo con il seguente:

"1. Sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tenuto conto della difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale, nei Centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario, e ad essi similari, nonché nei servizi ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione estensiva e ad esse similari, per persone con disabilità, ivi comprese quelle con diagnosi dello spettro autistico di cui al DPCM 12 gennaio 2017, per minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo e per persone con disturbi mentali, l'attività dei medesimi è sospesa dalla data del presente decreto e fino alla data di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020. L'Azienda sanitaria locale provvede, avvalendosi anche degli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari di cui al primo periodo e di concerto con essi, ad attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento. In ogni caso, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le assenze dalle attività dei centri di cui al periodo precedente, indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dismissione o di esclusione dalle medesime."

MOTIVAZIONE

Occorre considerare che la riabilitazione estensiva è un'attività urgente nel bilancio degli interessi oggi in gioco. Tra l'altro tale attività necessita di un contatto diretto con la persona con disabilità. Diversamente per chi ha veramente necessità di un intervento ad alta intensità, questa non deve per nulla essere negata

ART 47 comma 2

Al comma 2 dopo le parole "articoli 23, 24," aggiungere "25"; dopo le parole "persona con disabilità," aggiungere "*avente certificazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dal riconoscimento della connotazione di gravità,*"

MOTIVAZIONE

Occorre garantire anche ai lavoratori pubblici tale agevolazione e precisare che si applica sia ai genitori di persone con disabilità grave sia a chi non sia stata riconosciuta anche la connotazione di gravità (come del resto già la norma lascia intendere quando parla in generale di "disabilità")

ART 48 comma 1

Sostituire l'intero comma 1 con il seguente testo:

“1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria e secondaria disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art.3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n.6, e durante la sospensione delle attività delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza dimora, laddove disposte con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche autorizzando gli enti gestori che propongono specifici progetti per il fine di cui al presente articolo col personale disponibile, già impiegato in tali servizi, prestazioni in forme individuali domiciliari, a distanza o rese in luogo idoneo a garantire distanziamento ed utilizzo esclusivo e contingentato degli spazi nel rispetto delle direttive sanitarie. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente di concerto con gli enti gestori, tramite coproiezioni con gli stessi enti, impiegando, ove possibile, i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.”

MOTIVAZIONE

Predisporre servizi alternativi domiciliari il luogo della chiusura delle strutture ove si svolgono i servizi

Art 48 comma 2

Sostituire l'intero testo del comma 2 con il seguente:

“2. Durante la sospensione dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo, per effetto delle disposizioni del presente decreto o di altri provvedimenti regionali o locali, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate e tenute al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo ovvero a riconoscere integralmente gli importi secondo quanto autorizzato oppure in base agli accordi e convenzioni sottoscritti o, in difetto, secondo la spesa dell'anno precedentemente. Oltre a quanto dovuto secondo il periodo precedente, le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con un'ulteriore quota aggiuntiva, corrispondente ai servizi effettivamente prestati. Tali prestazioni possono essere rese anche nei confronti di utenti dei centri autorizzati/accreditati, ma non coperti da precedente contrattualizzazione.” OK

MOTIVAZIONE

Come si evince dalla Relazione Illustrativa l'obiettivo della presente norma è quello di garantire anche dopo la fine dell'emergenza la sostenibilità delle attività e servizi precedentemente prestati, il mantenimento dei livelli occupazionali e retributivi in atto, nonché la almeno parziale copertura dei maggiori costi derivanti dall'emergenza stessa (per es. sanificazione dei luoghi di lavoro). Tale formulazione dell'articolo oltre a renderlo coerente con le finalità sopra dichiarate, serve anche ad incentivare, riconoscendo una remunerazione aggiuntiva anche quei servizi riconvertiti di primaria importanza per le persone beneficiarie e per le loro famiglie.

Art 48 comma 3

Sostituire l'intero testo del comma 3 con il seguente:

“3 I trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità cessano anche con effetto retroattivo dal momento dell'effettivo ricevimento da parte degli enti gestori dei pagamenti di cui al comma 2. In tal caso, gli enti gestori sono tenuti, anche rivalendosi sui lavoratori che abbiano ricevuto direttamente la prestazione, a restituire o conguagliare, entro 60 giorni, le corrispondenti somme.

4. È data facoltà agli enti gestori di richiedere i trattamenti di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga per la generalità dei propri dipendenti, o parte di essi, ove non rientranti tra le prestazioni per le quali sono stati riconosciuti i pagamenti di cui al comma 2. "OK

MOTIVAZIONE

Occorre precisare che si può avanzare domanda di integrazione salariale e che solo quando si è certi di essere stati pagati dalle pubbliche amministrazioni si decade dal beneficio, anche con restituzione di quanto già eventualmente l'Inps ha erogato agli enti gestori o al lavoratore.

Inoltre occorre evitare che un ente gestore che abbia più servizi, tra cui un centro diurno, solo perché veda riconosciuto il pagamento di cui al comma 2, non possa tutelare tutti gli altri suoi dipendenti che erogano altri servizi (per es. servizio di taxi sociale) sospesi o ridotti per l'emergenza.

ART 48 bis

dopo l'art. 48 è inserito il seguente:

"48 - bis Supporto alle Reti di assistenza del volontariato.

"1. Agli enti del Terzo settore impegnati nello sviluppo di progetti e nello svolgimento di attività di utilità sociale sul territorio nazionale per fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia da COVID-19 sono assicurate misure di sostegno economico attraverso i Comuni presso il cui territorio sono svolte le attività. Il riconoscimento di utilità ai fini del contrasto all'emergenza Covid-19 è attuato dai Comuni mediante il convenzionamento o il patrocinio delle iniziative e delle attività svolte dagli enti di Terzo settore. Gli enti di Terzo settore, ai fini del riconoscimento, presentano istanza al Comune presso cui svolgono le attività. Per le attività in essere alla data di entrata in vigore della legge i Comuni possono operare il riconoscimento di propria iniziativa. Le attività sono finanziate in ordine cronologico di presentazione, ferma la loro ammissione a convenzionamento o patrocinio. I Comuni provvedono al monitoraggio delle attività svolte dagli Enti ammessi al finanziamento Per le finalità della disposizione si provvede con istituzione di un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per la ripartizione del fondo, i criteri di ammissione e finanziamento, e il monitoraggio si provvede con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze e del Ministero del Lavoro emanato entro quindici giorni dalla entrata in vigore della legge.

2. Per le attività svolte o coordinate da Reti associative nazionali di cui all'art. 41, comma 2 del decreto legislativo 2 luglio 2017 n. 117, è istituito un fondo presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro, Direzione generale del Terzo settore, per il co-finanziamento delle iniziative e progetti di cui al comma 1, attuato attraverso gli enti appartenenti alle singole Reti. I termini di presentazione dei progetti, i criteri di loro ammissione, finanziamento, monitoraggio e rendicontazione, sono definiti con provvedimento direttoriale della Direzione generale del Terzo settore presso il Ministero del lavoro, entro quindici giorni dalla entrata in vigore della legge.

4. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata, rispettivamente, la spesa di 4 milioni di euro e di 3 milioni di euro per l'anno 2020.

MOTIVAZIONE

inserire una previsione specifica per supportare le reti di assistenza del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale che stanno operando sul territorio per fronteggiare

l'emergenza e continueranno a farlo in seguito, per aiutare la ricostruzione del tessuto sociale post-emergenza sanitaria

ART 56 comma 2

All'art. 56, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Le misure di sostegno di cui al comma 2 sono estese anche agli Enti di Terzo settore di cui all'art. 4 del decreto legislativo 2 luglio 2017 n. 117”

MOTIVAZIONE

Estendere agli ETS la sospensione di mutui e finanziamenti e della garanzia del Fondo speciale.

ART 56 comma 10

dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

“10-bis: “La garanzia di cui al comma 6 è estesa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Si applicano i commi 7, 8, 9, 10.”

MOTIVAZIONE

Estendere agli ETS la sospensione di mutui e finanziamenti e della garanzia del Fondo speciale.

ART 57 comma 3

All'art. 57, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“4. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 si applicano, per quanto compatibili, anche alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.

MOTIVAZIONE

Estendere agli ETS il supporto alla liquidità per le imprese.

ART 64 comma 1

“All'art. 64 al comma 1, dopo le parole "ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione" aggiungere le parole:

“alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.

MOTIVAZIONE

estendere agli Ets il riconoscimento di un credito di imposta riconosciuto per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.

Art 65 comma 1

Dopo il comma 1 aggiungere un comma 1 bis:

“1 bis. E’ inoltre riconosciuto analogo credito di imposta agli Enti del Terzo settore di cui al D Lgs 117/17 artt 4 le cui attività sono state sospese a valere su immobili di qualsiasi categoria catastale compresi le sedi e i locali di cui all’art. 71 comma 1 del D.Lgs 117/2017”.

MOTIVAZIONE

Estendere agli Ets il credito di imposta relativo ai canoni di locazione. Infatti vi sono attività, es centri diurni etc che sono stati chiusi e che si svolgono in immobili di categorie diverse da c/1. Va ricordato che gli ETS svolgono le loro attività ad esempio in appartamenti (es case famiglia), o ad in strutture di proprietà di enti pubblici (es. ex scuole) o religiosi (es. conventi) o ancora in beni immobili confiscati alla mafia.

Art. 66 comma 1 e 2

Al comma 1 cancellare la frase “dagli enti non commerciali” e sostituire la frase “fondazioni e associazioni legalmente riconosciute” con “enti”; al termine del testo aggiungere: “Per gli enti del terzo settore tale detrazione è elevata al 40%, per un importo non superiore a 50.000 euro.”

Al comma 2 sostituire “Per le erogazioni” con “Le erogazioni” e sostituire la frase “dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133” con “da persone fisiche, enti e società nei confronti degli stessi soggetti di cui al comma 1, sono deducibili dal reddito d’impresa”.

MOTIVAZIONE

Le modifiche suggerite sono volte a delineare in maniera più corretta la disposizione, prendendo in considerazione al comma primo (che disciplina la detrazione d’imposta) le erogazioni effettuate dalle sole persone fisiche e al comma secondo (che disciplina invece la deduzione dal reddito) le erogazioni effettuate in generale dalle persone fisiche, dagli enti e dalle società, secondo lo schema che il D.lgs. 117/2017 (art.83) prevede per le erogazioni liberali effettuate nei confronti degli enti del Terzo settore.

Dal lato dei soggetti erogatori vengono ad essere eliminati i riferimenti agli “enti non commerciali” (al comma 1) e ai “soggetti titolari di reddito d’impresa” (al comma 2), distinzione che appariva imprecisa per il fatto che gli enti non commerciali possono anch’essi svolgere una parte della loro attività in forma commerciale e quindi essere titolari di reddito di impresa. Prevedendo in modo generico la locuzione “enti e società” si ricomprende all’interno di essa anche gli enti non commerciali. Si riconosce inoltre anche alle persone fisiche titolari di reddito di impresa la possibilità di dedurre l’erogazione effettuata.

Dal lato invece dei soggetti che raccolgono le donazioni, appare opportuno menzionare al comma 1 (oltre allo Stato, alle regioni, agli enti locali territoriali, agli enti e istituzioni pubbliche) gli enti senza scopo di lucro in generale, togliendo il vincolo per cui tali enti debbano essere fondazioni e associazioni riconosciute. Vi possono infatti essere in questo momento molte associazioni non riconosciute e comitati che stanno promuovendo raccolte fondi al fine di far fronte all’emergenza epidemiologica in atto, ed appare ingiustificato non ricomprendere anch’essi fra i soggetti a cui poter donare ai fini di vedersi riconosciuta la misura agevolativa. Gli stessi soggetti sono poi richiamati al comma 2, togliendo il riferimento all’art.27 della Legge 133/1999, ed uniformando anche ai fini della deduzione i soggetti a cui è possibile effettuare la donazione.

Infine, gli Enti del terzo settore già fruiscono del beneficio previsto dal comma1, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del Codice del Terzo Settore. Per tale motivo appare opportuno mantenere la

condizione di miglior favore per tale tipologia di enti, innalzando sia l'aliquota dei benefici che il relativo tetto.

ART 68 bis

Dopo l'art. 68, è aggiunto il seguente articolo:

68-bis "Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti dalle attività di controllo automatico delle dichiarazioni svolte ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973 e dalle attività di controllo formale delle dichiarazioni svolte ai sensi dell'art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973".

MOTIVAZIONE

Sospensione avvisi bonari e riliquidazioni.

Art. 73 comma 4

Al comma 4 sostituire la frase "le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni " con " *gli enti disciplinati dai capi II e III, titolo II, del libro I del codice civile, nonché gli enti di cui all'art.73, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,* "

MOTIVAZIONE

La modifica al comma 4 dell'art.73 ha la stessa ratio di quella delineata un un precedente emendamento, e cioè di estendere la possibilità di svolgere le riunioni degli organi sociali tramite la videoconferenza a tutti gli enti disciplinati dai capi II e III, titolo II, del libro I del codice civile (ricomprendendo quindi anche i comitati, non previsti dall'attuale testo di legge), ed in generale agli enti non commerciali di cui all'art.73, comma 1, lettera c) del D.P.R. 917/1986, all'interno dei quali rientrano enti non lucrativi quali ad esempio gli enti delle confessioni religiose e i trust.